



Ricorso Cotipol V. Commissari R.E. Inammissibile

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Cotipol per il riconoscimento della decorrenza giuridica dei vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 1500 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento.

Per completezza di informazione, in allegato la sentenza in argomento.

Roma, 8 ottobre 2018

N. 01208/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00540/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul **ricorso** numero di registro generale 540 del 2018, proposto da Gaetano Barrella, omissis ...

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

Seguono 6 pagine

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decorrenza giuridica dall'anno rispetto al quale ciascuno è stato dichiarato vincitore del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza dell'11.10.2017, con conseguente condanna del Ministero dell'interno ad inquadrare correttamente in ruolo ciascun ricorrente.

Visti il **ricorso** e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2018 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono tutti dipendenti della Polizia di Stato, con sedi di servizio ricadenti tutte nella circoscrizione territoriale del T.A.R. Toscana

Risultati vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 1500 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza dell'11 ottobre 2017 ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lettera t) n. 1 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia), sono stati avviati alla frequenza del prescritto corso di formazione ed hanno conseguito la nomina a Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato con decorrenza giuridica ed economica a decorrere dal 26 febbraio 2018 (si vedano, al proposito, le note 15 febbraio 2018 N.C. 333-



C/9041-2/80 P.U. 5429/2018 del Dipartimento della Pubblica sicurezza-Direzione centrale per le risorse umane-Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori relative a ciascun ricorrente; doc. n. 4 del deposito di parte ricorrente).

In buona sostanza, la Polizia di Stato dava applicazione alla già citata previsione dell'art. 2, 1° comma, lettera t) n. 1 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 che espressamente prevede la nomina dei vincitori del concorso <<con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione>> (nello specifico, da individuarsi nel 26 febbraio 2018), piuttosto che dalla data di maturazione dei requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi previsti dall'art. 25 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (mai indetti), secondo la scansione in cinque diverse annualità prevista dall'assai particolare disciplina del concorso in oggetto (in buona sostanza, finalizzata ad ovviare all'omessa indicazione dei concorsi previsti da una normativa oggi superata attraverso un concorso unico, ma suddiviso in cinque annualità/graduatorie diverse, relative alle annualità 2001-2005, in ragione della diversa data di maturazione dei relativi requisiti di partecipazione in capo a ciascun interessato).

Con il presente **ricorso**, i ricorrenti chiedono l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrati nel ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato con decorrenza giuridica dall'anno rispetto al quale ciascuno è stato dichiarato vincitore, secondo le diverse decorrenze indicate, per ogni ricorrente, alle pagg. 30-31 del **ricorso** (in buona sostanza riportabili a tutte e cinque le annualità interessate dal concorso in oggetto) e con espressa salvezza della decorrenza economica dell'inquadramento, che rimane fissata al 26 febbraio 2018; chiedono altresì la condanna del Ministero dell'Interno <<ad inquadrare correttamente in ruolo ciascun ricorrente>> secondo le diverse decorrenze sopra richiamate.

A base del **ricorso** pongono sostanzialmente solo l'illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla decorrenza giuridica dell'inquadramento prevista dall'art. 2, 1°



comma, lettera t) n. 1 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 per violazione dei principi in materia di delegazione legislativa e ragionevolezza.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, controdeducendo sul merito del **ricorso** ed articolando eccezioni preliminari di inammissibilità per **ricorso** per omessa impugnazione di atti presupposti ed omessa notifica ai controinteressati, irricevibilità dell'impugnazione della graduatoria finale ed incompetenza territoriale del T.A.R. Toscana nei confronti del T.A.R. Lazio, sede di Roma.

Alla pubblica udienza del 19 settembre 2018, la Sezione ha sollecitato il contraddittorio delle parti *ex art.* 73, 3° comma c.p.a. in ordine ad una possibile inammissibilità del **ricorso** per violazione dei principi in materia di **ricorso** collettivo e trattenuto in decisione il gravame.

In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l'eccezione preliminare di incompetenza del T.A.R. Toscana nei confronti del T.A.R. Lazio, sede di Roma sollevata dall'Avvocatura dello Stato; come precisato in **ricorso** ed ancora più nella memoria di replica del 27 luglio 2018 (<<quel che occorre rilevare - preliminarmente rispetto all'intero contenuto della presente memoria di replica - è che l'azione promossa non consiste in una domanda di annullamento (*ex art.* 29 c.p.a.), bensì di accertamento della posizione giuridica dei ricorrenti>>: pag. 1 della memoria ed ancora <<l'oggetto precipuo del giudizio è il rapporto giuridico tra ciascun ricorrente e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, non dunque un "giudizio sull'atto", teso a verificarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati, ma un "giudizio sul rapporto", volto a valutare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio>>: pag. 7), l'azione proposta dai ricorrenti non può essere qualificata in termini di impugnazione "mascherata" del bando di concorso o di altri atti presupposti (comunque impugnati dai ricorrenti con i ricorsi R.G. n. 13404/2017 e 13405/2017 pendenti avanti al T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-*quater*) ma si muove sul diverso piano dell'accertamento di un



(presunto) diritto all'inquadramento nella nuova qualifica e, quindi, investe una problematica pienamente rientrante nell'attribuzione di competenza del T.A.R. Toscana, ai sensi della previsione di cui all'art. 13, 2° comma c.p.a., non avendo peraltro l'Amministrazione resistente contestato sotto il profilo fattuale l'assegnazione dei ricorrenti a sedi di servizio ricadenti all'interno della Regione Toscana.

La conclusione sopra raggiunta in ordine alla natura di accertamento della pretesa proposta in questa sede dai ricorrenti porta però alla pacifica declaratoria di inammissibilità del **ricorso**.

Una piana e assai stabilizzata giurisprudenza ha, infatti, rilevato l'inammissibilità dei ricorsi tendenti all'accertamento del diritto all'inquadramento dei pubblici dipendenti, trattandosi di contestazione relativa ad un posizione soggettiva di interesse legittimo che deve essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione dell'atto di inquadramento (tra le più recenti, si vedano Cons. Stato, sez. V, 4 settembre 2017, n. 4177; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 novembre 2014, n. 11108, con espresso riferimento all'anzianità nella qualifica; sez. II, 10 giugno 2014, n. 6186; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 25 marzo 2014, n. 611); anche nel caso che ci occupa, ogni contestazione relativa alla data giuridica di inquadramento dei ricorrenti nella nuova qualifica doveva pertanto essere proposta mediante impugnazione dei relativi decreti di inquadramento (peraltro solo preannunciati dalla già citata nota 15 febbraio 2018 N.C. 333-C/9041-2/80 P.U. 5429/2018 del Dipartimento della Pubblica sicurezza-Direzione centrale per le risorse umane-Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, in quanto, all'epoca, ancora in corso di perfezionamento e mai depositati nel presente giudizio) e non mediante la proposizione dell'azione di accertamento di un qualche (inesistente) diritto all'inquadramento.

Del resto, il **ricorso** sarebbe comunque inammissibile per un diverso (e del tutto autonomo) ordine di considerazioni.

Una giurisprudenza altrettanto pacifica e stabilizzata di quella sopra richiamata ha, infatti, concluso per l'inammissibilità del <<**ricorso** collettivo azionato da ricorrenti che non si trovano in situazioni del tutto identiche fra loro e tra i quali non si può neppure escludere, almeno potenzialmente, l'esistenza di un conflitto di interessi>> (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 26 febbraio 2018, n. 1241; T.A.R. Lazio, Latina, 9 maggio 2017, n. 303; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 febbraio 2017, n. 269; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 novembre 2016, n. 2195).

Come precedentemente rilevato, i ricorrenti non si trovano in posizioni perfettamente identiche per quello che riguarda la data di inquadramento ed anzi rivendicano l'inquadramento con riferimento a cinque diverse date (analiticamente individuate alle pagg. 30-31 del **ricorso** ed al prospetto depositato *sub* doc. 10); tra i cinque diverse gruppi con diversa decorrenza giuridica di inquadramento, oltre a non sussistere omogeneità di situazioni, è pertanto presente anche un (quanto meno potenziale) conflitto di interessi, in quanto alcuni ricorrenti appaiono destinati a sopravanzarne altri nella decorrenza giuridica di inquadramento, con tutte le relative conseguenze.

In definitiva, il **ricorso** deve pertanto essere dichiarato inammissibile; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul **ricorso**, come in epigrafe proposto, lo dichiara **inammissibile**, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore



**SINDACATO ITALIANO
APPARTENENTI POLIZIA**

**IL SINDACATO
DEI POLIZIOTTI**

Dalla Segreteria Nazionale

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

**L'ESTENSORE
Luigi Viola**

**IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni**

IL SEGRETARIO



SCEGLI SIAP

**Coerenza, Coraggio,
Determinazione**

Al fianco dei colleghi